



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 136/2016/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 29.11.2016 composta dai Magistrati:

Dott.	Claudio CHIARENZA	Presidente f.f.
Dott.	Massimo VALERO	Consigliere
Dott.	Mario ALI'	Consigliere
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo referendario
Dott.	Cristiano BALDI	Primo referendario relatore

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di **Romagnano Sesia** pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte in data 21.11.2016;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente f.f. ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il dr. Baldi Cristiano;

Udito il relatore;

PREMESSO CHE

Il sindaco del comune di **Romagnano Sesia**, con nota n. 7176 del 16.11.2016, chiede all'adita Sezione l'espressione di un parere in ordine alla facoltà assunzionale per il triennio 2017 - 2019.

In particolare, il Sindaco del comune di Romagnano Sesia interroga la Sezione in ordine alla corretta determinazione del rapporto tra popolazione e dipendenti ai sensi dell'articolo 1, comma 228, della legge n. 208/2015. Tale rapporto, che condiziona la possibilità di procedere ad assunzioni nel corso del 2017 nel limite del 75% delle cessazioni avvenute nel 2016, può essere determinato al 31.12.2016 (tenendo conto delle cessazioni che si prevede avverranno) ovvero al 31.12.2015: solo nel primo caso il Comune rispetterebbe la media rilevata con decreto ministeriale e potrebbe, di conseguenza, fruire di maggiori spazi assunzionali.

AMMISSIBILITA'

La richiesta di parere è formulata ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3".

Preliminarmente occorre valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto, alla luce delle condizioni stabilite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la presente richiesta di parere è ammissibile in quanto proveniente dall'organo legittimato a proporla.

Parimenti, va riscontrata l'ammissibilità oggettiva trattandosi di questione riconducibile alla materia della contabilità pubblica come definita dalle sopra citate delibere.

MERITO

L'articolo 1, comma 228, della legge n. 208/2015, per il triennio 2016-2018, fissa la capacità assunzionale nel limite del 25 % delle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

E' prevista, tuttavia, una deroga per determinati enti ritenuti virtuosi: il comma 228 prevede espressamente che *"qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti"*.

Il meccanismo normativo è chiaro: l'assunzione di personale nell'anno X avverrà in relazione a determinati parametri (cessazioni, rapporto dipendenti/popolazione) dell'anno X-1. Appare quindi corretto un meccanismo di calcolo che determini la facoltà assunzionale per l'anno 2017 facendo riferimento alle cessazioni ed al rapporto popolazione/dipendenti esistente al 31.12.2016.

Tale meccanismo, per espressa previsione normativa, opera annualmente e non, come sembrerebbe prospettare l'Ente, su base triennale: se la capacità assunzionale per il 2017 si determina con riferimento ai dati relativi all'esercizio precedente, parimenti accadrà per il 2018, anno in cui si farà riferimento ai dati dell'anno precedente.

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione.

Così deciso nell'adunanza del 29.11.2016.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Il Magistrato Relatore
F.to dott. Cristiano Baldi

Il Presidente f.f.
F.to dott. Claudio Chiarenza

Depositato in Segreteria il 29/11/2016
Il Funzionario Preposto
F.to Dott. Federico Sola